



Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Potenza

DELIBERA

N° 46 del 6 Giugno 2016

OGGETTO: Presa d'atto subentro della società 1955 S.r.l. nell'attività della società OCCHIALERIA ARTIGIANA S.a.s. corrente nell'a.i. di Tito. Nulla-osta all'esercizio dell'attività.

L'AMMINISTRATORE UNICO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n.7 del 5 febbraio 2010, recante "*Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale*";

VISTA la L.R. n.32 del 5/11/2014, pubblicata su B.U.R. n.43 del 7/11/2014 recante "*Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo sviluppo industriale*", con cui, tra l'altro, sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta L.R. n.18/2010;

VISTO in particolare l'art.11, comma 2 della L.R. n.32 del 5/11/2014, secondo cui in sede di prima applicazione la nomina dell'Amministratore unico di ciascun Consorzio viene effettuata con le procedure di cui all'art.14 comma, comma 2 della L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, come sostituito dall'art.4 della L.R. n.32/2014, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, prevedendosi che i Commissari nominati ai sensi dell'art.37 della L.R. n.18/2010 cessano le loro funzioni con la nomina degli amministratori unici e comunque al trentesimo giorno dell'entrata in vigore della stessa L.R. n.32/2014;

VISTO l'art.14, comma 2 della L.R. n.18/2010, come sostituito dall'art.4 della L.R. n.32/2014, secondo cui l'Amministratore unico, individuato in base a criteri di professionalità ed esperienza, è nominato con Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta Regionale;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n.5 febbraio 2010 n.18 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n.11 dell'1/04/2012;

VISTO il comma 3, dell'art.38 L.R. n.18 del 5 febbraio 2010 che prevede, sino all'approvazione dei nuovi regolamenti, l'applicazione dei regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.1488 del 4/12/2014 con la quale è stato individuato il Sig. Antonio BOCHICCHIO, quale Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.415 del 9/12/2014, con il quale il Sig. Antonio BOCHICCHIO è stato nominato, ai sensi dell'art.11 comma 2 della L.R. n.32 del 5/11/2014, Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza;

VISTA la delibera n.1 del 10 dicembre 2014 avente ad oggetto "Art.11 comma 2 L.R. n.32 del 5/11/2014 – Nomina Amministratore unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – Insediamento”;

PREMESSO che la società 1955 S.r.l. già CAPIMM S.r.l. è proprietaria del complesso immobiliare sito nella zona industriale di Tito dell'estensione di mq. 1.676, con sovrastante fabbricato della superficie coperta di mq. 460 utilizzato dalla società OCCHIALERIA ARTIGIANA S.a.s. fino al 31/01/2016 per la produzione e lavorazione di montature per occhiali con l'impiego di n.4 unità lavorative;

CHE con nota del 18/01/2016, acquisita in pari data al Prot. ASI al n.185, la società 1955 S.r.l. con sede alla zona industriale di Tito – P. IVA 01820800769 - PEC:1955srl@pec.it – ha comunicato che a far data dal 1° febbraio 2016 è subentrata nell'attività esercitata dalla OCCHIALERIA ARTIGIANA S.a.s. nel complesso immobiliare sopra identificato nell'a.i. di Tito, chiedendo la voltura dei contratti di fornitura idrica in essere con la società OCCHIALERIA ARTIGIANA S.a.s. a favore della predetta società

CHE con nota a mezzo pec del 22/01/2016, acquisita in pari data al Prot. ASI al n.309, la società 1955 S.r.l. ha trasmesso la documentazione di rito richiestagli con nota prot. 226 del 19/01/2016;

CHE dalla documentazione presentata, verificata dal responsabile degli insediamenti produttivi geom. Canio Marra che in tal senso ha reso il proprio rapporto istruttorio Prot. n.553 in data 08/02/2016, si evince che la società 1955 S.r.l. è subentrata a far data dal 1° febbraio 2016 nell'esercizio dell'attività di produzione e lavorazione (montature per occhiali) codice 32.50.5 precedentemente svolta dalla società OCCHIALERIA ARTIGIANA S.a.s., con la riassunzione del vecchio organico lavorativo pari a n.4 unità nel complesso immobiliare già di proprietà della stessa nell'a.i. di Tito;

CONSIDERATO che l'attività che svolge la società 1955 S.r.l., come verificato dal responsabile degli insediamenti produttivi e confermato dal dirigente tecnico, non è non è in contrasto con la normativa di P.R.G. dell'agglomerato industriale di Tito approvato con D.G.R. n. 667 del 10/06/2014;

PRESO ATTO che la società 1955 S.r.l., con nota Prot. n.309/2016, ha già trasmesso, debitamente sottoscritto per accettazione, il vigente regolamento consortile che, tra l'altro, norma le condizioni di erogazione dei servizi a consumo;

TENUTO CONTO che la società 1955 S.r.l. svolge, nel complesso immobiliare in parola, l'attività già precedentemente svolta dalla società OCCHIALERIA ARTIGIANA S.a.s. (montature per occhiali);

RITENUTO pertanto, su proposta del Dirigente Tecnico, di poter accogliere la richiesta formulata dalla società 1955 S.r.l. e prendere atto del subentro avvenuto come da documentazione sopra indicata e autorizzare la società 1955 S.r.l. a poter esercitare l'attività nel complesso sopra identificato rilasciando il richiesto nulla-osta;

RITENUTO altresì che, in conformità a quanto previsto dalla delibera n.85 del 14/05/2004 recante "*norme di prima applicazione del nuovo regolamento consortile*", gli oneri dovuti al Consorzio per l'istruttoria della pratica da parte della società 1955 S.r.l. sono pari a € 260,00 oltre IVA come per legge;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili, visti i pareri favorevoli espressi in calce dai competenti Dirigenti consortili nonché quello espresso dal Direttore ai sensi dell'art.26 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale, giusta Decreto di nomina n.415 del 9/12/2014;

DELIBERA

1. di prendere atto che la società OCCHIALERIA ARTIGIANA S.a.s. ha cessato la propria attività all'interno del complesso immobiliare di proprietà della società 1955 S.r.l. già CAPIMM S.r.l., sito nell'a.i. di Tito, a far data dal 1 febbraio 2016;
2. di prendere atto che a far data 1° febbraio 2016 la società 1955 S.r.l. con sede alla zona industriale di Tito – P. IVA 01820800769 - PEC:1955srl@pec.it – è subentrata nella attività precedentemente svolta dalla società OCCHIALERIA ARTIGIANA S.a.s. codice 32.50.5 (produzione e lavorazione montature per occhiali) con la riassunzione del vecchio organico lavorativo pari a n.4 unità nel proprio complesso immobiliare sito nell'a.i. di Tito;
3. di incaricare l'ufficio amministrativo, di imputare alla società 1955 S.r.l. per la quota riferibile al complesso immobiliare di che trattasi, gli oneri per la gestione e manutenzione dell'agglomerato di Tito a far data dal 1 febbraio 2016;
4. di incaricare i competenti uffici consortili di far formalizzare alla società 1955 S.r.l. la richiesta di allaccio alle reti idriche e fognarie, ad uso potabile-industriale per lo smaltimento reflui, conseguire la necessaria autorizzazione e sottoscrivere i relativi contratti di fornitura e/o volturare eventualmente i contratti in essere con la società OCCHIALERIA ARTIGIANA S.a.s.;
5. di richiedere alla società 1955 S.r.l. l'importo di € 260,00, oltre IVA come per legge, per l'istruttoria della pratica;
6. di subordinare l'efficacia del presente deliberato alla esplicita accettazione da parte della Società 1955 S.r.l. a farsi carico della completa definizione di tutte le pendenze contabili sia in capo alla società O.C. S.r.l., ad oggi ammontanti a complessivi € 6.532,15, sia in capo alla società Occhialeria Artigiana S.a.s., oggi ammontanti a € 1.406,81, che la società 1955 S.r.l. riconosce impegnandosi a liquidare direttamente i suddetti importi al Consorzio in nome e per conto delle predette società;
7. di notificare il presente deliberato alla società 1955 S.r.l. affinché la stessa ne restituisca copia debitamente sottoscritta per espressa accettazione;

8. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Antonio BOGHICCHIO

Parere del Dirigente Tecnico:

Visti gli atti, alla luce di quanto riportato e proposto nel rapporto Prot. n.553 del 08/02/2016 dal responsabile di settore in esito all'istruttoria condotta, si concorda con quanto illustrato dal funzionario e si esprime parere favorevole alla presa d'atto dell' intervenuto subentro descritto in premessa decorrente dal 1 febbraio 2016 e al rilascio del richiesto nulla-osta all'esercizio, da parte della società 1955 S.r.l. nel complesso immobiliare di proprietà dell'attività di produzione e lavorazione montature per occhiali, con un organico lavorativo inizialmente pari a n. 4 unità.

Tito li, 6/06/2016

IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Guido BONIFACIO



Parere del Dirigente Amministrativo:

Visti gli atti, sentito il responsabile del settore controllo di gestione, per quanto competenza, si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del provvedimento che si propone.

Tito li, 6/06/2016

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Alfredo ROCCO



Visto del Direttore:

Si attesta la legittimità dell'atto.

Tito li, 6/06/2016

IL DIRETTORE
Ing. Guido BONIFACIO

